SLS
STUDIO LEGALE SALSONE

GLI STRUMENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO

Parte I - Il fondo patrimoniale

INDICE

3 INTRODUZIONE

3 I PARAGRAFO
Premessa metodologica e fondamento del regime della responsabilità patrimoniale

3 II PARAGRAFO
La nozione codicistica di fondo patrimoniale e la sua funzione

4 III PARAGRAFO
L'oggetto e le modalità di costituzione del fondo patrimoniale

5 IV PARAGRAFO
La gestione del fondo patrimoniale e la cessazione del medesimo

6 V PARAGRAFO
Gli effetti di protezione derivanti dalla costituzione del fondo patrimoniale sui beni ivi conferiti

PARTE I
Il fondo patrimoniale

Il presente vademecum – che verrà suddiviso in due distinte parti aventi a oggetto, rispettivamente, la prima il fondo patrimoniale e la seconda il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c., il contratto di affidamento fiduciario, le polizze assicurative e i fondi pensione – ha per scopo quello di offrire un pratico strumento di orientamento nell'ambito dei c.d. strumenti per la tutela del patrimonio

I PARAGRAFO
Premessa metodologica e fondamento del regime della responsabilità patrimoniale

Prima di soffermarsi sulla nozione di fondo patrimoniale occorre precisare come, in linea generale, il Codice civile non configuri veri e propri "*strumenti di protezione del patrimonio*", essendo pertanto improprio discorrere degli istituti anzidetti in tali termini. Piuttosto, potrà parlarsi di effetti di protezione che derivino dai predetti strumenti codicistici. Peraltro, l'utilità di potervi far ricorso è di tutta evidenza *ponendo mente al principio generale che governa il regime della responsabilità patrimoniale* nell'ordinamento civilistico italiano:

- l'articolo 2740, comma 1, Cod. civ., infatti, dispone: «*Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri*», soggiungendo, al comma 2, «*Le limitazioni alla responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge*».

Dunque, come si ricava agevolmente dalla norma richiamata:

I. il debitore risponderà sempre, per l'adempimento degli obblighi che abbia contratto, ***con tutti i suoi beni***, siano essi già presenti nel proprio patrimonio o di futuro incameramento;

II. ogni limitazione della responsabilità, per essere valida, dovrà essere prevista dalla legge stessa.

È pertanto evidente la potenziale lesività del principio generale sancito dall'articolo in parola, giacché, in considerazione dell'entità dell'inadempimento consumato, il debitore potrebbe finire per risponderne con la *totalità del proprio patrimonio* (anche futuro).
Gli effetti di protezione che derivano dagli strumenti per la tutela del patrimonio, dunque, consentono di mitigare e, in determinati casi, annullare, i pregiudizi patrimoniali che normalmente deriverebbero da una piana applicazione dell'art. 2740 Cod. civ.

II PARAGRAFO
La nozione codicistica di fondo patrimoniale e la sua funzione

Per fondo patrimoniale si intende il peculiare regime di cogestione che investe uno o diversi beni che vengono vincolati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (art. 167 Cod. civ.).

La natura e lo scopo del fondo patrimoniale, dunque, implicano l'apposizione di un "vincolo giuridico" sui cespiti che ne formano parte, con l'obiettivo di veicolarne l'utilizzo al soddisfacimento dei "bisogni" della vita familiare: *il diritto al mantenimento, all'assistenza e alla contribuzione economica a favore del nucleo*.

Proprio tale ultimo scopo, peraltro, giustifica il regime di tutela che investe i predetti beni, dato che:

- *in caso di azione esecutiva promossa dal creditore essi non potranno essere esecutati qualora tale ultimo soggetto, proponendo l'azione, fosse comunque a conoscenza della* ***derivazione extra-familiare dei debiti*** *contratti.*

In altri termini, l'insieme dei beni facenti parte del fondo – proprio in ragione dello "scopo" per cui essi vengono ivi conferiti, cioè quello di consentire una adeguata risposta economica ai bisogni del *ménage* familiare – potrà essere sottoposto ad azione esecutiva (potrà essere, cioè, aggredito dal creditore) solo ove vi sia una *connessione* tra il debito contratto e la necessità di rispondere a un determinato bisogno familiare.

III PARAGRAFO

L'oggetto e le modalità di costituzione del fondo patrimoniale

È opportuno soffermarsi ora sull'individuazione di quanto potrà essere conferito nel fondo patrimoniale, divenendone oggetto:

- *potranno essere ivi conferiti, dunque, beni immobili,* ***beni mobili iscritti in pubblici registri*** *(es. autovetture, natanti, quadri d'autore, etc.) e* ***titoli di credito resi nominativi****.*

Quanto, poi, alla costituzione, essa potrà avvenire nelle seguenti modalità:

- ***attraverso apposita convenzione matrimoniale*** *che annovererà tra le parti i coniugi stessi (che dovranno prestare, entrambi, il consenso) ed eventuali terzi che conferiscano propri beni (es. ascendenti, colui che stipuli un contratto a favore del terzo, etc.);*
- ***mediante testamento*** *(art. 167, comma 1, Cod. civ.). In tale ultima ipotesi il testatore potrà lasciare uno o più beni ai coniugi gravandoli attraverso l'apposizione del vincolo al fondo patrimoniale. L'accettazione del lascito testamentario implicherà l'automatica e immediata costituzione del vincolo sopra i beni conferiti dal testatore.*

Quanto al regime del fondo può osservarsi come i beni ivi conferiti spettino in proprietà a entrambi i coniugi, sempre rimanendo possibile, attraverso l'atto costitutivo, attribuire la proprietà dei cespiti (o fare in modo che essa permanga) in capo a uno solo di essi (e pur rimanendone la gestione e il godimento comune a entrambi).
Ugualmente, attraverso l'atto costitutivo del fondo potrà conferirsi ai coniugi un diritto di usufrutto sui beni, o, anche, altro diritto reale di godimento (es. uso, abitazione, etc.).
Di particolare interesse è la possibilità di conferire nel fondo i frutti ricavati da beni già ivi contenuti, o i proventi dell'alienazione degli stessi (es. i canoni di locazione di un immobile in esso conferito o, nel caso in cui quest'ultimo venisse compravenduto, la somma versata a titolo di prezzo). *Naturalmente, sarà sempre possibile accrescere l'entità del fondo attraverso nuovi e diversi conferimenti.*

- *Si ricordi come, al fine di rendere opponibile ai terzi la costituzione del fondo patrimoniale – intendendosi con ciò la possibilità che il vincolo di destinazione con i conseguenti effetti di protezione sul patrimonio conferito possano essere utilmente invocati in giudizio e nei rapporti con altri soggetti – essa* ***dovrà essere annotata a margine dell'atto di matrimonio****. Inoltre, quando l'atto costitutivo del vincolo abbia a oggetto beni immobili o mobili registrati, esso dovrà essere altresì oggetto di trascrizione.*

IV PARAGRAFO

La gestione del fondo patrimoniale e la cessazione del medesimo

La gestione dei beni facenti parte del fondo patrimoniale è attribuita, come detto, a entrambi i coniugi. Essi dovranno provvedervi nel rispetto delle norme dettate in tema di comunione legale (artt. 177 e ss. Cod. civ.).
In particolare:

- *quanto al compimento degli atti di gestione occorrerà distinguere* ***tra atti di straordinaria e ordinaria amministrazione****. Ebbene, nel primo caso, per poter procedere sarà necessario il consenso di entrambi i coniugi. Nella seconda ipotesi, invece, l'atto potrà essere compiuto disgiuntamente (cioè anche da uno solo dei coniugi);*

- *in ogni caso, qualora uno dei coniugi si rifiuti di prestare il consenso per un atto di straordinaria amministrazione (o per uno degli altri atti in relazione ai quali è richiesto il consenso di entrambi), l'altro, ex art. 181 Cod. civ.,* ***potrà rivolgersi al giudice*** *al fine di ottenere l'autorizzazione al compimento dell'atto nel caso in cui esso sia necessario al soddisfacimento dei bisogni familiari;*

- *il coniuge, comunque, potrà sempre essere escluso dall'amministrazione del fondo ove egli abbia male amministrato;*

- *ancora, quando l'atto da compiere rientrerà tra i* ***c.d. atti dispositivi dei beni del fondo*** *(es. vendita, costituzione di vincoli o altri diritti, etc.), esso dovrà pur sempre essere compiuto da entrambi i coniugi (e, peraltro, quando vi siano figli minori, sarà altresì necessaria l'autorizzazione del Tribunale ordinario);*

- *tuttavia, per espressa previsione legislativa, l'atto di costituzione del fondo potrà prevedere – in ogni caso espressamente – l'esclusione della richiesta di autorizzazione giudiziale.*

Quanto, poi, alla cessazione del fondo patrimoniale, potrà rilevarsi come:

- *l'estinzione del vincolo matrimoniale causerà anche quella del fondo patrimoniale. Ciò non avverrà, però, ove vi siano figli minori, giacché il fondo permarrà sino al raggiungimento della maggiore età dell'ultimo figlio minore;*

- *inoltre, lo stesso Codice civile indica quali ulteriori cause di cessazione del fondo:*

  I. *l'annullamento;*

  II. *lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.*

  Il fondo, comunque, non verrà meno nel caso di separazione personale dei coniugi o nel caso di fallimento di uno o entrambi tra essi;

- *deve ritenersi come l'effetto estintivo potrà conseguire, pure, alla morte del coniuge (con l'eccezione costituita dalla presenza di figli minori) o alla convenzione all'uopo formata dagli originari costituenti il fondo;*

- *occorrerà comunque escludere, in ogni caso e seguendo l'orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza, la possibilità per le parti di estinguere il fondo patrimoniale in presenza di figli minori o portatori di gravi handicap.*

V PARAGRAFO

Gli effetti di protezione derivanti dalla costituzione del fondo patrimoniale sui beni ivi conferiti

La particolare destinazione impressa ai beni conferiti nel fondo patrimoniale, che trova lo scopo precipuo nell'impiego esclusivo degli stessi per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, giustifica anche il particolare regime di "protezione" di cui beneficiano i beni vincolati al fondo.
Sotto questo profilo, può essere primariamente sottolineato come:

- *qualora uno dei coniugi abbia contratto obblighi di carattere personale – che siano diretti, cioè, al soddisfacimento di bisogni individuali e non, invece, del ménage familiare – o derivino da atti di straordinaria amministrazione compiuti senza il consenso dell'altro coniuge,* ***i beni del fondo risponderanno solo in via sussidiaria****: essi, in altri termini, potranno essere aggrediti dai creditori solo ove il patrimonio personale del coniuge obbligato non sia sufficiente a soddisfare il debito contratto (e, in ogni caso, nei limiti della propria quota);*

- *ancora, è opportuno ricordare come, ex art. 170 Cod. civ.,* ***i beni del fondo non potranno essere oggetto di aggressione da parte dei creditori ove questi ultimi fossero a conoscenza del fatto che il debito era stato contratto per bisogni estranei alla famiglia****. Tale peculiare regime di protezione si spinge sino a non consentire ai creditori di iscrivere, nell'eventualità ricordata, ipoteca giudiziale sui beni del fondo. Tra i bisogni estranei a quelli della famiglia, per cui uno dei coniugi potrà contrarre un debito, si possono ricordare, per esempio,* ***la costituzione di una società, l'acquisto di quote sociali, la stipula di un contratto di leasing per l'acquisto di macchinari aziendali etc.***

Per ciò che interessa in questa sede, dunque, è opportuno ulteriormente osservare come:

I. i beni del fondo, in generale, *risponderanno solo per quelle obbligazioni assunte al precipuo fine di soddisfare i bisogni della famiglia*, concetto, quest'ultimo, inclusivo di tutte quelle esigenze riconducibili alle ipotesi di *mantenimento e cura dei componenti del nucleo familiare*: per esempio, ***spese per l'istruzione della prole, per le cure sanitarie, per l'acquisto o la ristrutturazione della c.d. prima casa***, etc. Del pari, i beni del fondo risponderanno per quelle obbligazioni direttamente connesse alle esigenze di gestione del fondo stesso (es. spese per le necessarie opere di riparazione dell'immobile adibito a residenza familiare);

II. specularmente, i beni conferiti nel fondo non risponderanno per tutte quelle obbligazioni che siano state contratte per *bisogni estranei* a quelli della famiglia, e pure qualora si tratti di obbligazioni antecedenti alla costituzione del fondo;

III. il limite alla inespropriabilità di cui al precedente romanino II.) è temperato dall'esigenza di fornire *adeguata tutela all'affidamento del ceto creditorio*: ***esso opererà solo ove vi sia la consapevolezza da parte dei creditori che l'obbligazione non era stata contratta per i bisogni della famiglia***. Tale stato soggettivo di consapevolezza dovrà sussistere nel *momento perfezionativo dell'obbligo* (es. alla sottoscrizione del contratto) e dovrà essere provato, anche per mezzo di presunzioni semplici, da chi si opponga all'esecuzione;

IV. quanto previsto all'art. 170 Cod. civ. varrà, per analogia, anche in relazione ai debiti che abbiano titolo extranegoziale (che, cioè, non derivino dalla sottoscrizione di un contratto): in tal caso, difatti, *il fondo non risponderà per i debiti con titolo extranegoziale estraneo al soddisfacimento dei bisogni familiari*. Seguendo il miglior orientamento della giurisprudenza, tale conclusione varrà anche in relazione alle obbligazioni da illecito extracontrattuale;

V. altra notevole applicazione del limite alla inespropriabilità si ricava dall'art. 46, comma 1, L.F. per il caso di fallimento di uno o di entrambi i coniugi. In tale ipotesi, infatti, *il predetto limite varrà solo ove i creditori fossero consapevoli dell'estraneità del debito contratto ai bisogni della famiglia*;

VI. qualora il fondo risulti "opponibile" ai creditori questi ultimi potranno fare ricorso all'azione revocatoria;

VII. infine, conviene ricordare due recentissime pronunce della Suprema Corte di Cassazione in tema di effetti di protezione del fondo patrimoniale. Infatti, con l'Ord. 8201/2020, è stato precisato come non sia possibile procedere all'esecuzione sui beni vincolati qualora il credito per cui si vuole procedere sia: «*... solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell'attività professionale da cui quest'ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia*». Ancora, con l'Ord. n. 5369/2020, la Cassazione ha precisato come l'ipoteca non volontaria ex art. 77 D.P.R. 602/1973, potrà essere iscritta dall'ente esattore sui beni del fondo patrimoniale solo ove il *debito sia stato contratto dal coniuge o dal terzo per uno scopo non estraneo al soddisfacimento dei bisogni della famiglia*.

SLS
STUDIO LEGALE SALSONE

Via Vittorio Emanuele II, 26
20900 Monza

t. 039 2304417

f. 039 2301588

segreteria@sls-lex.eu

Studio Legale Salsone SLS

Studio Legale Salsone

www.sls-lex.eu

MONZA | MILANO | ROMA